

# Regolamento del DFI sulla Commissione federale del cinema

del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 25 capoverso 4 della legge del 14 dicembre 2001<sup>1</sup> sul cinema (LCin)

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Commissione federale del cinema (CFC) e la procedura che essa applica.

## **Sezione 2: Organizzazione**

### **Art. 2 Commissione plenaria**

<sup>1</sup> La CFC si riunisce almeno tre volte all'anno.

<sup>2</sup> Si riunisce inoltre su proposta:

- a. di almeno un terzo dei suoi membri;
- b. del presidente della CFC; o
- c. dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

### **Art. 3 Comitato direttivo**

<sup>1</sup> Il comitato direttivo è composto dal presidente e dal vicepresidente della CFC e da tre a cinque membri della commissione plenaria che li nomina.

<sup>2</sup> Il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti:

- a. pianifica e prepara i lavori della commissione plenaria;
- b. redige, in collaborazione con la segreteria, l'ordine del giorno per le riunioni della commissione plenaria;
- c. tratta gli affari d'importanza subordinata;
- d. garantisce la continuità dell'informazione della commissione plenaria.

<sup>3</sup> Si riunisce all'occorrenza e su proposta:

- a. di almeno due dei suoi membri;
- b. del presidente della CFC; o
- c. dell'UFC.

### **Art. 4 Presidenza**

Il presidente della CFC svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. dirige le consultazioni della commissione plenaria e del comitato direttivo;
- b. rappresenta la CFC verso l'esterno.

### **Art. 5 Vicepresidenza**

<sup>1</sup> Il vicepresidente della CFC è nominato dalla commissione plenaria per un mandato di due anni. È ammessa una rielezione.

<sup>2</sup> Rappresenta il presidente in caso di assenza.

### **Art. 6 Segreteria**

<sup>1</sup> L'UFC gestisce la segreteria della CFC. Almeno un rappresentante dell'UFC partecipa senza diritto di voto alle riunioni della CFC e del comitato direttivo e stende i verbali delle loro riunioni.

<sup>2</sup> La segreteria della CFC assume segnatamente i seguenti compiti:

- a. trasmette richieste o informazioni di terzi alla CFC;
- b. prepara i documenti per i membri della CFC e per le riunioni della commissione plenaria e del comitato direttivo;
- c. garantisce lo scambio di informazioni con i servizi della Confederazione;
- d. convoca le riunioni della commissione plenaria e del comitato direttivo;

<sup>1</sup> RS 443.1

e. effettua le dovute traduzioni o le fa effettuare.

<sup>3</sup> L'UFC tiene conto delle disposizioni del presidente per quanto riguarda:

- a. la redazione dell'ordine del giorno per la commissione plenaria e per il comitato direttivo;
- b. l'attività generale della CFC.

### **Sezione 3: Procedura**

#### **Art. 7 Confidenzialità e informazione dell'opinione pubblica**

<sup>1</sup> I documenti della CFC, come verbali e proposte, devono essere trattati confidenzialmente dai membri della CFC.

<sup>2</sup> I membri della CFC sottostanno all'obbligo di segretezza (segreto d'ufficio) per quanto riguarda le informazioni non pubbliche di cui sono venuti a conoscenza in qualità di membri.

<sup>3</sup> L'informazione dell'opinione pubblica sull'attività della CFC avviene nel rispetto dell'obbligo di segretezza da parte del presidente che può, in singoli casi, delegare questo compito a un membro della CFC o alla segreteria.

<sup>4</sup> Eventuali informazioni rivolte all'opinione pubblica a nome della CFC devono essere portate a conoscenza della segreteria prima della loro pubblicazione.

#### **Art. 8 Decisioni**

<sup>1</sup> Le decisioni della commissione plenaria vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti, le decisioni del comitato direttivo a maggioranza assoluta dei membri presenti.

<sup>2</sup> La commissione plenaria e il comitato direttivo possono prendere le loro decisioni anche per corrispondenza. In questo caso le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri che hanno risposto.

<sup>3</sup> Anche il presidente ha facoltà di voto e, in caso di parità di voti, decide.

#### **Art. 9 Verbali**

I verbali della commissione plenaria e del comitato direttivo di cui all'articolo 6 capoverso 1 sono sottoposti per approvazione ai membri dei rispettivi organi.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 10 Abrogazione del regolamento esistente**

Il regolamento del DFI del 20 dicembre 2002 sulla Commissione federale del cinema è abrogato.

#### **Art. 11 Entrata in vigore e pubblicazione**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>2</sup> È pubblicato sul sito web dell'UFC<sup>2</sup>.

Dipartimento federale dell'interno:



Alain Berset

<sup>2</sup> <http://www.bak.admin.ch/film>